

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-771 del 18/02/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - TREVISANI GIORGIO srl con sede legale ed impianto in comune di Fiscaglia (FE). Rinnovo autorizzazione unica per attività di demolizione di veicoli fuori uso.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-784 del 18/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Sinadoc 23750/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - **TREVISANI GIORGIO srl**. Attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli e messa in riserva di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, in comune di Fiscaglia loc. Migliarino. Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara, atto P.g. n. 11862 del 10/02/2010, modificato e sostituito dall'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 73291 del 6/09/2012.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 6/08/2019 (assunta al PG/2019/124051) presentata dalla Società TREVISANI GIORGIO srl, con sede legale ed impianto in via S. Lorenzo, 9 in comune di Fiscaglia loc. Migliarino, CF 01719270389, nella persona della Legale rappresentante, Luisa Antolini;

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 11862 del 10/02/2010, di autorizzazione all'attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli, e messa in riserva di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;

- P.g. n. 73924 del 6/09/2012, che ha modificato e sostituito l'atto di cui sopra, per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale, e riduceva l'area a **3.500 mq**;

Richiamata la comunicazione di questo Servizio PG/2019/127905 del 14/08/2019, di avvio del procedimento, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Preso atto che:

- l'istanza è relativa al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- le modifiche consistono in una diversa disposizione degli spazi dell'impianto, senza modificare le quantità autorizzate, nell'inserimento dell'operazione di recupero R4 per la cessazione della qualifica dei rifiuti metallici in base ai Regolamenti UE 333/2011 e 75/2013, nell'inserimento di due nuovi rifiuti (CER 12 01 03 e CER 17 04 11), da sottoporre a messa in riserva R13; la ditta ha richiesto inoltre la possibilità di stoccare i rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione con quelli conferiti da terzi;
- la potenzialità giornaliera di recupero (R4) dei rottami metallici risulta inferiore a 10 tonnellate, pertanto non è da sottoporre a procedura di screening, ai sensi della parte II del Dlgs 152/2006 e smi;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 18 settembre 2019, trasmesso alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con PG/2019/145938 del 23/09/2019, con il quale venivano richieste alla società integrazioni in merito al sistema di trattamento delle acque reflue, conformemente alle Linee Guida Arpae, alla procedure certificate per il recupero dei rifiuti metallici, e all'operazione di taglio al plasma dei rifiuti metallici, relativamente al contenimento delle emissioni diffuse, e si so-

spendevano i termini del procedimento a partire dalla data di ricevimento da parte della ditta del medesimo verbale;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società con nota assunta al PG/2019/158714 del 15/10/2019, trasmesse agli Enti con nota PG/2019/168172 del 31/10/2019;

Dato atto che dal 15/10/2019 venivano ripresi i tempi del procedimento;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 3 dicembre 2019, trasmesso alla società e agli Enti con PG/2019/186847 del 5/12/2019, che ha approvato il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione, previa trasmissione di una planimetria aggiornata dell'impianto, del piano di gestione delle aree impermeabili scoperte e degli autocontrolli sulle seconde piogge;

Vista la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva del 3 dicembre 2019, trasmessa dalla ditta con nota assunta al PG/2019/198413 del 30.12.2019, e la planimetria generale (aggiornata) trasmessa con nota assunta al PG/2020/24623 del 14/02/2020;

Preso atto:

- che la società risulta possedere le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 715/2013 (rifiuti di rame) e del Regolamento UE n. 333/2011 (rifiuti di ferro, acciaio e alluminio);
- che i rottami di ferro, acciaio e rame vengono sottoposti alle seguenti procedure: controllo per la radioattività nell'area RAD all'ingresso dell'impianto da parte di un esperto qualificato; pesatura e verifica dei documenti di accompagnamento (FIR); scarico nell'area di "carico e scarico" e controllo visivo del rifiuto per verificare la rispondenza con il documento di accompagnamento; secondo controllo visivo ed eventuale allontanamento di materiali estranei; i rifiuti verranno successivamente stoccati nell'area indicata nella planimetria con la lettera "S" dove avviene la riduzione volumetrica dei rifiuti con cesoia nel rispetto dei reg. UE

333/2011 o reg. 715/2013; controllo del cumulo per verificare la rispondenza ai requisiti dei regolamenti europei, e successivo spostamento nelle aree indicate in planimetria rispettivamente con le lettere Q1 (stoccaggio in cumuli su piazzale in c.a.), Q2_a (stoccaggio dei materiali in cassoni su piazzale in c.a.) e Q2_b (stoccaggio dei materiali in cassoni su piazzale in stabilizzato);

- che la produzione di rame derivante dalla lavorazione dei cavi, avviene solo per una parte dei rifiuti conferiti, e verranno selezionati quelli con maggiore resa nell'area di "carico-scarico"; le lavorazioni, costituite dalla separazione (manuale) del rame dalla guaina e/o con un mulino, avvengono nel capannone indicato in planimetria con la lettera U all'interno dell'area "S"; gli scarti di plastica vengono stoccati nell'area indicata in planimetria con la lettera "A1";
- la ditta risulta in possesso dei certificati rilasciati da RINA Services SPA relativi al rispetto delle disposizioni contenute rispettivamente all'art. 6 del Reg. UE 333/2011 relativo ai rottami ferrosi, acciaio ed alluminio e all'art. 5 del Reg. 715/2013 relativo ai rottami in rame;

Preso, altresì, atto:

- che i rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di demolizione di veicoli fuori uso (160103, 160112, 160116, 160119, 160120 e 160122) verranno stoccati assieme a quelli conferiti da terzi, annotando sul registro di carico e scarico la diversa provenienza;
- che i veicoli fuori uso bonificati (EER 16 01 06) provenienti dall'attività di autodemolizione sono autorizzati nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 209/2003, che prevedono per i medesimi una specifica gestione; pertanto i veicoli bonificati di cui al EER 160106 conferiti da terzi potranno essere stoccati nelle aree dedicate all'attività di autodemolizione, indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", e con le modalità previste dal Dlgs 209/2003 sopraccitato, rispettando il quantitativo an

nuale complessivo pari a 6.634 tonnellate relativo ai rifiuti non pericolosi conferiti da terzi e sottoposti alle operazioni R13-R12 ;

- che le operazioni di riduzione volumetrica non producono trucioli, limature e polveri, che potrebbero causare il dilavamento delle aree; pertanto si conferma il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia attualmente autorizzato, con prescrizioni relative ad autocontrolli sulle seconde piogge;
- che la ditta si è dotata di una procedura per evitare la contaminazione delle acque meteoriche ed il controllo sulle seconde piogge, riportata in Allegato I alla documentazione trasmessa con nota assunta al PG/2019/198413 del 30.12.2019;
- che la ditta intende effettuare autocontrolli con frequenza semestrale delle acque di seconda pioggia, nel rispetto della tabella 3, allegato V alla Parte III del Dlgs 152/2006 e s.m.i., i cui esiti saranno conservati presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;
- che per le lavorazioni con taglio al plasma e taglio ad ossigeno, la ditta si è dotata di un apparecchio carrellato per l'impiego flessibile in postazioni mobili, dotato di un braccio di aspirazione con cappa aspirante ruotabile a 360°; l'aria aspirata dalla cappa verrà trattata in un filtro e in seguito verrà condotta nel filtro principale con un livello di assorbimento superiore al 99,9% prima di essere di nuovo immessa all'esterno; l'apparecchio è dotato di una spia di controllo in merito alla sostituzione delle cartucce filtranti;
- che la società è in possesso di Rinnovo Periodico di Conformità antincendio, datata 24/06/2019, il cui rinnovo dovrà essere presentato entro il 24/06/2024;
- del parere del Comune di Fiscaglia in merito alla matrice rumore, che conferma contenuto e prescrizioni indicate nel parere di Arpae S.T. PG/2019/144733;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi, con le prescrizioni contenute nel parere tecnico relativo all'impatto acustico, allegato al verbale della conferenza dei servizi del 3.12.2019;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti, e che, pertanto, il presente atto ricomprende l'autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III del Dlgs 152/2006 ;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, prodotta dalla società unitamente all'istanza e relativa alla marca da bollo, identificativo n. 01190278022589 del 19/07/2019, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la società TREVISANI GIORGIO srl, nella persona del legale rappresentante protempore, CF 01719270389, con sede legale ed impianto in via San Lorenzo n. 9 in comune di Fiscaglia loc. Migliarino:

- 1. All'esercizio della messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, alle attività di demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e alle**

operazioni per la promozione del riciclaggio;

L'esercizio di tale attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dall'attività di demolizione di veicoli fuori uso, avente dimensioni pari a **mq 3.500** al netto delle aree verdi deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'intero perimetro dell'area stessa deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:
160104 * veicoli fuori uso
- 1.4 Il quantitativo dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **300 tonnellate /anno**;
- 1.5 Il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **100 tonnellate**;
- 1.6 la **tettoia mobile** presente nell'area **P** indicata in planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A" e adibita all'attività di bonifica dei veicoli fuori uso, deve rimanere fissa al fine di garantire la copertura dell'area stessa;
- 1.7 I rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle attività di demolizione dei veicoli fuori uso, di cui al punto 1.3 precedente, dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" ;
- 1.8 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

- 1.9 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.10 La ditta, nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;

- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 1.11 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.12 La ditta nell'effettuare l'attività di demolizione dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui al punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
 - c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 1.13 La ditta nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio dovrà rispettare le fasi le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
 - c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di

frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.14 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.15 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.16 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nelle aree individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.17 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;

1.18 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;

1.19 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

1.20 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non

modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;

- 1.21 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 1.22 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in deposito temporaneo ed in modo separato, in contenitori a norma di legge all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.23 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;
- 1.24 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione dei veicoli fuori uso dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 e seguenti del D.Lgs. 209/2003 "*Criteria per lo stoccaggio*", ed in particolare:
 - qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità;
 - sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

2. All'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi e alla cernita, separazione e disassemblaggio R12 e recupero R4 di rottami ferrosi e non ferrosi finalizzati alla cessazione della qualifica dei rifiuti;

L'esercizio di tali attività dovranno essere svolte nelle aree individuate nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

2.1 Potranno inoltre essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

EER 070213 rifiuti plastici

EER 100305 rifiuti di allumina

EER 120105 limatura e trucioli di materiali plastici

EER 120113 rifiuti di saldatura

EER 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

EER 150101 imballaggi in carta e cartone

EER 150102 imballaggi in plastica

EER 150103 imballaggi in legno

EER 150105 imballaggi in materiali compositi

EER 150106 imballaggi in materiali misti

EER 150107 imballaggi in vetro

EER 150109 imballaggi in materia tessile

EER 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

EER 160103 pneumatici fuori uso

EER 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

EER 160116 serbatoi per gas liquido

EER 160119 plastica

EER 160120 vetro

EER 160122 componenti non specificati altrimenti

EER 160604 batterie alcaline, tranne 160603

EER 160605 altre batterie ed accumulatori

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

EER 170201 legno

EER 170202 vetro

EER 170203 plastica

EER 191204 plastica e gomma

EER 191205 vetro

EER 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191106

RIFIUTI PROVENIENTI DALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

EER 200102 vetro

EER 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

EER 200139 Plastica

RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

EER 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a
160213

EER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci 200121, 200123 e 200135

2.2 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** dei rifiuti di cui al punto 2.1 precedente,

non dovrà superare rispettivamente le **103 tonnellate/istantanee** e le **833 tonnellate/anno**;

2.3 Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), cernita, separazione e disassemblaggio (R12) i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose

EER 170403 piombo

EER 170404 zinco

EER 170406 stagno

EER 170407 metalli misti

EER 200307 rifiuti ingombranti

2.4 Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), cernita, separazione e disassemblaggio (R12) e/o recupero (R4) i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 020110 rifiuti metallici

EER 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi

EER 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi

EER 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

EER 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi

EER 160117 metalli ferrosi

EER 160118 metalli non ferrosi

EER 170401 rame, bronzo, ottone

EER 170402 alluminio

EER 170405 ferro e acciaio

EER 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410

EER 191001 rifiuti di ferro e acciaio

EER 191002 rifiuti di metalli non ferrosi

EER 191202 metalli ferrosi

EER 191203 metalli non ferrosi

EER 200140 metallo

2.5 Il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti non pericolosi conferiti da terzi, di cui ai punti 2.3 e 2.4 precedenti, sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 e/o trattamento R12 non dovrà superare le **647 tonnellate**;

2.6 Il **quantitativo massimo annuale** dei rifiuti non pericolosi conferiti da terzi, di cui ai punti 2.3 e 2.4 precedenti, non dovrà superare le **6.634 tonnellate**, di cui **2.599 tonnellate** di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R4;

2.7 I seguenti rifiuti prodotti dall'attività di demolizione dei veicoli fuori uso, autorizzata al paragrafo 1 del presente atto, potranno essere stoccati assieme a quelli conferiti da terzi di cui ai punti 2.1 e 2.3 precedenti, purché nel registro di carico e scarico venga annotata la diversa provenienza degli stessi e venga rispettato il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti riportato al punto 2.6 precedente:

EER 160103 pneumatici fuori uso

EER 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111

EER 160116 serbatoi per gas liquido

EER 160119 plastica

EER 160120 vetro

EER 160122 componenti non specificati altrimenti

2.8 I **rottami metallici** di cui al punto 2.4 precedente, sottoposti alle operazioni di recupero R4, potranno **cessare la qualifica di rifiuto** alle condizioni di seguito riportate:

- i **rottami di ferro, acciaio ed alluminio** cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184

ter del D.Lgs 152/06 se rispettano i requisiti di cui al Regolamento UE333/11;

- la ditta deve essere in possesso del certificato, rilasciato da Ente accreditato, relativo al sistema di gestione della qualità nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del Reg.UE 333/2011, e rinnovato alla scadenza;
- i **rottami di rame** cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 se rispettano i requisiti di cui Regolamento UE n. 715/2013;
- la ditta deve essere in possesso del certificato, rilasciato da Ente accreditato, relativo al sistema di gestione della qualità nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del Reg.UE 715/2013, e rinnovato alla scadenza;
- la Società dovrà rendere, per ciascuna partita di rottami metallici, **una dichiarazione di conformità**, in base al modello previsto rispettivamente in allegato III al Reg. UE 333/2011 e in allegato II al Reg. UE 715/2013;
- la **dichiarazione di conformità** dovrà essere trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici ed una copia dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
- la **dichiarazione di conformità** potrà essere resa anche in formato elettronico.

Qualora non venissero rispettate le condizioni previste dai regolamenti UE richiamati sopra e i certificati in possesso alla ditta relativi al sistema di gestione previsto dai regolamenti stessi non venissero rinnovati, ovvero non venissero emessi nuovi certificati da Enti accreditati, i rottami metallici dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

2.9 i rifiuti conferiti da terzi dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

I rifiuti conferiti da terzi, di cui al EER 160106 *veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né*

altre componenti pericolose, potranno essere stoccati assieme ai veicoli bonificati provenienti dall'attività autorizzata al paragrafo 1, a condizione che venga annotato sul registro di carico e scarico la diversa provenienza degli stessi e che venga rispettato il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti, riportato al punto 2.6 precedente;

2.10 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R12) e/o recupero (R4) di cui ai punti 2.1, 2.3 e 2.4 precedenti, dovranno essere muniti di idonea cartellonistica con indicazione degli EER e tipologie di operazioni.

3. Allo scarico di acque di prima pioggia nel fosso, che confluisce nel corpo ricettore consorziale denominato “Condotto Zagherino 1° Ramo”.

L'autorizzazione è disciplinata dalla parte III del Dlgs 152/2006 e s.m.i., dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006 e vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1 Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera “S1” ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A”;

3.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 3.1.

Tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;

3.3 Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle 48 ore successive;

3.4 È fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di

provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

- 3.5 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 3.6 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.7 E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 3.8 la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici-gestionali al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche ed il controllo sulle seconde piogge, secondo le modalità riportate nella **procedura per la gestione delle aree impermeabili scoperte**, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;
- 3.9 I reflui provenienti dallo sversamento accidentale dei veicoli da bonificare stoccati nell'area indicata in planimetria con la lettera "O", unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", devono essere raccolti nella vasca a tenuta e gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi;

4. RUMORE

- 4.1 l'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della Valutazione di Impianto Acustico;
- 4.2 la nuova cesoia "Ing. Bonfiglioli spa" dovrà essere installata nell'area individuata dal tecnico e con le prescrizioni da lui imposte per la compatibilità dell'opera;

- 4.3 In caso di cambio di titolarità dell'attività o del conduttore dell'abitazione posta entro l'area, dovrà essere predisposta una nuova Valutazione di Impatto Acustico;
- 4.4 per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, anche tramite organizzazione dell'attività. Non dovranno essere utilizzati spazi esterni all'area della ditta per la sosta dei mezzi aziendali e di quelli di terzi;

5. Altre condizioni

- 5.1 L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 5.2 Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 5.3 Le **emissioni diffuse** derivanti dalle lavorazioni con taglio al plasma e ad ossigeno devono essere contenuti mediante dispositivo (sistema portatile) per la captazione delle stesse, illustrato in premessa;
- 5.4 Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 5.5 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 5.6 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5.6 La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- 5.7 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs

152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

Condizioni generali

6. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
7. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Fiscaglia.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto avrà validità fino al **28.02.2030**.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere costituita apposita garanzia finanziaria, da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **207.608 euro (duecentosette milaseicentotto/00)**, così calcolato: 3.500 mq. (superficie complessiva al netto delle aree verdi) x 30,00 euro + 300 tonn. (potenzialità di trattamento autorizzata) x 10,00 euro + 6.634 x 12,00 euro/tonn. + 20.000 euro (importo minimo garanzie finanziarie per la sola messa in riserva), da presentarsi secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, rilasciato in bollo alla società, è trasmesso al Comune di Fiscaglia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, ad ISPRA e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello

Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.